

**REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE**

composto da:

Dott Alessandro Chiauzzi - Presidente
Dott.ssa Elosia Angela Imbesi - Giudice
Dott.ssa Silvia Fanesi - Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento per reclamo R.G. n. *omissis*/2018, avverso provvedimento emesso dal Tribunale di Teramo ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. in data 31.5.2018 nei procedimento n. *omissis*/2018, vertente:

TRA

SOCIETÀ SPA

RECLAMANTE

CONTRO

SOCIETÀ SRL

RECLAMATO

udito il Giudice relatore e sciogliendo la riserva assunta

premesse che:

- il reclamo in questione è stato proposto dalla SOCIETÀ S.P.A. avverso un'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., con la quale è stata sospesa l'efficacia del titolo esecutivo;

ritenuto e considerato che:

- l'eccezione pregiudiziale di nullità e/o inesistenza della notificazione è infondata, in quanto sanata dalla costituzione in giudizio del resistente;
- l'eccezione preliminare sollevata dal resistente relativa all'inammissibilità del reclamo è fondata ed è idonea a definire il giudizio;
- come già stabilito da precedenti di questo Collegio (cfr. ord. 6.5.2010) il reclamo è inammissibile atteso che:

A) il codice di procedura civile non prevede espressamente la reclamabilità dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art.615 comma 1 c.p.c., cioè in materia di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, malgrado la norma sia stata interessata da recente intervento legislativo di modifica (legge 80/2005, di conversione del decreto legge 35/2005) che, invece, ha introdotto la regola della reclamabilità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di sospensione della procedura esecutiva ex art.624 comma 1 c.p.c.; già solo il dato letterale deve indurre ad una interpretazione restrittiva, in quanto l'art. 624 co II si riferisce inequivocabilmente alla sola sospensione disposta nelle sedi di cui all'art. 615 co II e 619 (cfr. da ultimo Trib. Milano 20.8.2010);

Ordinanza, Tribunale di Teramo, Pres.- Chiauzzi, Giudice relatore Fanesi, del 24 ottobre 2018

B) benché al difetto di coordinamento la L. 2006 n. 52 ha inteso avviare mediante l'espunzione dal corpo dell'art. 624, co I del riferimento al co II dell'art. 615, il nuovo intervento legislativo non è stato risolutivo dacché **permane nel "ritoccato" comma I dell'art 624 cpc il richiamo al solo giudice dell'esecuzione, ossia ad un giudice certamente diverso da quello deputato a provvedere sull'istanza di sospensione di cui all'art 615 co I;**

C) **la stessa collocazione dell'art. 624 tra le norme in tema di sospensione del processo esecutivo induce ad escludere l'estendibilità di tale disposizione all'ordinanza che inibisce l'esecutorietà del titolo:** non si può infatti sottacere la profonda differenza tra i due istituti, dato che il primo si riferisce all'efficacia esecutiva del titolo mentre il secondo all'esecuzione, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di effetti dell'ordinanza di sospensione;

D) la reclamabilità dell'ordinanza *de qua* non può desumersi nemmeno dalle norme sul procedimento cautelare uniforme, in quanto l'art. 669 *quaterdecies* limita l'applicabilità di tali norme ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V del capo III del libro IV del codice di procedura civile e agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, tra i quali non rientra quello in esame (cfr. Trib. Roma 11.8.2006);

E) alla paventata interpretazione analogica dell'art. 624 II co osta anche il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione che deve necessariamente far propendere per una interpretazione restrittiva del testo normativo;

F) la scelta del Legislatore appare, peraltro, ragionevole perché, una volta respinta l'istanza di sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c., la procedura esecutiva ha di regola inizio (con il pignoramento), sicché per un verso diviene inutile continuare ad occuparsi della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per altro verso il debitore ha ancora a disposizione gli strumenti di cui all'art.624 c.p.c. per ottenere (dal giudice dell'esecuzione o dal giudice del reclamo) la sospensione della procedura esecutiva ed eventualmente la conseguente estinzione del pignoramento;

- il reclamo va, dunque, dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore deliberazione;

- le spese del giudizio devono essere liquidate nella fase di merito del giudizio di opposizione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo sez. civile in composizione collegiale, così statuisce:

- rigetta l'eccezione pregiudiziale;
- dichiara inammissibile il reclamo;
- spese al merito.

Così deciso, nella camera di consiglio del 19.10.2018

Il Giudice rel.
Dott.ssa Silvia Fanesi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*